



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 133 IN DATA 19/07/2011

OGGETTO: INTERVENTO AD OPPONENDUM NEL RICORSO PRESENTATO DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. CONTRO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DELLA RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI CREVA DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO, UFFICIO PROVINCIALE DI VARESE. IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DELLA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO (N. 95/04/10 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

L'anno duemilaundici, addì diciannove del mese di luglio alle ore 17:55, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 7		ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INTERVENTO AD OPPONENDUM NEL RICORSO PRESENTATO DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. CONTRO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DELLA RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI CREVA DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO, UFFICIO PROVINCIALE DI VARESE. IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DELLA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO N. 95/04/10 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ ENEL PRODUZIONE S.p.A. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese contro l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Varese, allo scopo di annullare l'avviso di accertamento notificato alla predetta Società dall'Agenzia del Territorio in data 12/12/2006 e concernente la revisione della rendita catastale della centrale idroelettrica di Creva;
- ✓ la Giunta Comunale con deliberazione di n. 73 del 10/04/2007 disponeva di intervenire *ad opponendum*, costituendosi nel giudizio incardinato con ricorso RGR 412/07 proposto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Varese da ENEL PRODUZIONE SPA contro Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Varese, allo scopo di ottenere il rigetto del ricorso e quindi la conferma della rendita catastale attribuita alla centrale idroelettrica di Creva, risultante in atti al primo gennaio 2007 e costituente base imponibile ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- ✓ la Commissione Tributaria Provinciale di VARESE, sezione IV, con ordinanza n. 03/04/2010 del 13/01/2010, ritenuta l'inammissibilità dell'intervento volontario del Comune di Luino nel procedimento tributario instaurato dalla società ENEL Produzione contro l'Agenzia del Territorio in sede di impugnativa di una nuova rendita catastale attribuita alla centrale di Creva di sua proprietà con sentenza n. 47/04/10 emessa in data 16/04/2010 accoglieva l'eccezione di decadenza promossa da ENEL Produzione e dichiarava l'illegittimità degli accertamenti impugnati;
- ✓ il Comune di Luino impugnava alla Commissione Tributaria Regionale di Milano l'ordinanza, qualificata come sentenza da punto di vista sostanziale, chiedendo che, in riforma della decisione presa sul punto dalla Commissione Tributaria Provinciale venisse decisa l'ammissione del Comune nel processo;
- ✓ la Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza n. 95/04/10 pronunciata il 30/09/2010 e depositata in Segreteria il 26/10/2010 confermava la sentenza di primo grado;
- ✓ la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di VARESE n. 47/04/10 emessa in data 16/04/2010 pronunciata nel giudizio dal quale il Comune è stato estromesso, è pregiudizievole per l'Ente in quanto con la declaratoria degli accertamenti impugnati la rendita catastale attribuita alla centrale idroelettrica di Creva costituente base imponibile ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, pari ad € 52.500,00.= tornerà ad essere quella originaria pari 6.500,00.= con evidenti ripercussioni sull'ammontare dell'imposta e con obbligo di ripetizione degli importi pagati per gli anni 2005/2011 (circa € 40.000/anno);
- ✓ non risulta all'Amministrazione comunale che l'Agenzia del Territorio abbia impugnato detta sentenza;

VISTA la memoria predisposta dal Commercialista incaricato della tutela legale dal Comune innanzi alla Commissione Tributaria, allegata alla comunicazione alla Giunta comunale del 19 aprile 2011, in cui è sostenuto che la sentenza della Cassazione sezioni unite richiamata nella parte motivazionale della sentenza di secondo grado non può essere applicata al caso di specie in quanto il Comune di Luino non interviene a favore dell'impugnazione dell'atto impositivo bensì al contrario a favore della sua conservazione, ponendosi a fianco dell'ufficio del Catasto per difendersi da un ricorso di un privato che in caso di vittoria ha effetti negativi sugli introiti fiscali dell'erario in generale;

DATO ATTO che ai giudizi, come quello in questione, iniziati in primo grado prima del 04/07/2009 il termine lungo per impugnare in cassazione è annuale;

RITENUTO opportuno ricorrere in Cassazione al fine di tutelare le ragioni del Comune di Luino

DATO ATTO che l'Amministrazione non è dotata di un Ufficio Avvocatura interno incaricato di assistere e difendere l'Ente in giudizio;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale degli incarichi per le prestazioni di lavoro autonomo, dall'applicazione del medesimo sono esclusi gli incarichi di rappresentanza legale in giudizio;

CONSIDERATO, pertanto, di acquisire in economia il servizio di patrocinio e difesa legale nella causa amministrativa in argomento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del vigente regolamento comunale per gli acquisti dei beni e servizi in economia, in quanto il servizio legale è specificazione della voce di spesa relativa ai servizi generali di prestazione d'opera intellettuale, consentita fino ad un importo di Euro 30.000,00.= Iva esclusa;

CONSIDERATO, inoltre, di affidare il servizio legale di patrocinio e difesa legale in argomento, con affidamento diretto tramite cottimo fiduciario ex articolo 8, comma 2, del citato regolamento, senza ulteriori adempimenti in quanto ricorre il presupposto dell'importo della spesa stimato inferiore ad Euro 20.000,00.=, con esclusione dell'IVA, in applicazione degli indirizzi della Giunta comunale in merito alla determinazione degli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti in ordine al valore della causa;

REPUTATO di incaricare l'Avvocato Pio CORTI con Studio Legale in Roma in Viale Parioli n. 79/h₁ - iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Roma, affinché patrocini e difenda il Comune di Luino nel ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 95/04/10 pronunciata il 30/09/2010 e depositata in Segreteria il 26/10/2010 confermativa della ordinanza di estromissione emessa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese;

VISTA la nota del Servizio Appalti in data 17/06/2011, prot. n. 10687, di richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di assistenza in favore dell'Amministrazione comunale nella vertenza in oggetto;

DATO ATTO che, giusta mail in data 11/07/2011 (ns. prot. n. 12047 in data 12/07/2011), l'Avvocato Pio CORTI ha dichiarato la disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio del Comune di Luino per difendere gli interessi dell'Ente nel ricorso in Cassazione e, conformemente agli indirizzi della Giunta comunale ha accolto la proposta di applicazione degli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento della presentazione della parcella con riferimento allo scaglione di valore tra € 516.500,01 e € 1.549.400,00;

REPUTATO di approvare lo schema di contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli;

DATO ATTO che il compenso preventivato per la prestazione professionale dell'Avv. Pio CORTI nel giudizio di cassazione, ammonta ad € 9.508,00.= per competenze (diritti ed onorari), oltre € 1.188,50.= per rimborso spese generali 12,50%, oltre Cassa Nazionale avvocati 4% (€ 427,86.=) ed I.V.A. 20% (€ 2.224,87.= su imponibile di € 11.124,36.=) e pertanto a complessivi € 13.349,23.=, importo quest'ultimo che trova finanziamento all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti"), che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, resa immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- ❖ dal Responsabile del Servizio Appalti, in ordine alla regolarità tecnica;
- ❖ dal Funzionario incaricato in assenza del Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI IMPUGNARE** in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 95/04/10 pronunciata il 30/09/2010 che conferma la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di VARESE, sezione IV, ordinanza n. 03/04/2010 del 13/01/2010, con cui ritiene inammissibile l'intervento volontario del Comune di Luino nel procedimento tributario instaurato dalla società ENEL Produzione contro l'Agenzia del Territorio in sede di impugnativa di una nuova rendita catastale attribuita alla centrale di Creva di sua proprietà.
2. **DI INCARICARE** l'Avvocato Pio CORTI, con Studio Legale in Roma in Viale Parioli n. 79/h - iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Roma, affinché patrocini e difenda il Comune di Luino nel ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 95/04/10 pronunciata il 30/09/2010 e depositata in Segreteria il 26/10/2010 confermativa della ordinanza di estromissione emessa in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore a munire il legale incaricato della procura alle liti ex art. 83 C.P.C. e di tutti i poteri di cui all'art. 84 C.P.C. e in particolare della facoltà di conciliare e di transigere la controversia, di incassare, di quietanzare, di farsi sostituire nonché della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nel giudizio Cassazione, eleggendo domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Pio CORTI in Roma, Viale Parioli n. 79/h.

4. **DI APPROVARE** inoltre lo schema di contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli.
5. **DI DARE ATTO** che il compenso preventivato per la prestazione professionale dell'Avv. Pio CORTI nel giudizio di cassazione, ammonta ad € 9.508,00.= per competenze (diritti ed onorari), oltre € 1.188,50.= per rimborso spese generali 12,50%, oltre Cassa Nazionale avvocati 4% (€ 427,86.=) ed I.V.A. 20% (€ 2.224,87.= su imponibile di € 11.124,36.=) e pertanto a complessivi € 13.349,23.=, importo quest'ultimo che trova finanziamento all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti"), che presenta la necessaria disponibilità.
6. **DI DEMANDARE**, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Funzionario Responsabile del Servizio Appalti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula del contratto di incarico professionale e le conseguenti procedure di assunzione dell'obbligazione di spesa e di assolvimento degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, comunicazione e liquidazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di adempiere al più presto alle incombenze processuali, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


**OGGETTO: INTERVENTO AD OPPONENDUM NEL RICORSO PRESENTATO DA
ENEL PRODUZIONE S.P.A. CONTRO L'AVVISO DI
ACCERTAMENTO DELLA RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA
ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI CREVA DALL'AGENZIA DEL
TERRITORIO, UFFICIO PROVINCIALE DI VARESE.
IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DELLA SENTENZA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO N.
95/04/10 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 15/07/2011



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
APPALTI E CONTRATTI**
(Dott. Mauro VETTORELLI)



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO AD OPPONENDUM NEL RICORSO PRESENTATO DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. CONTRO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DELLA RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI CREVA DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO, UFFICIO PROVINCIALE DI VARESE. IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE DELLA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO N. 95/04/10 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto la stessa comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 15/07/2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO IN ASSENZA DEL
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(Dott. ssa Annett Koerlin)



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

**INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER
L'ASSISTENZA, LA DIFESA ED IL PATROCINIO GIUDIZIARIO E
STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI LUINO.**

Con il presente atto integrativo al contratto in oggetto stipulato

TRA

il dott. Mauro VETTOREL, Funzionario Responsabile del Servizio Appalti del Comune di Luino (di seguito Amministrazione), domiciliato per la carica presso il Comune medesimo, con sede in Piazza Crivelli Serbelloni n. 1, codice fiscale 84000310122, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n. [] in data []/[]/[]/2011, ed in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente per cui agisce, ai sensi ed effetti dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000,

E

l'avvocato Pio CORTI (in seguito incaricato), codice fiscale CRTPIO55E29L876E, partita IVA 09920050581 con Studio Legale in Roma in Viale Parioli n. 79/h - iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Roma,

PREMESSO che:

- ✓ ENEL PRODUZIONE S.p.A. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese contro l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Varese, allo scopo di annullare l'avviso di accertamento notificato alla predetta Società dall'Agenzia del Territorio in data 12/12/2006 e concernente la revisione della rendita catastale della centrale idroelettrica di Creva;
- ✓ la Giunta Comunale con deliberazione di n. 73 del 10/04/2007 disponeva di

117
120117
intervenire *ad opponendum*, costituendosi nel giudizio incardinato con ricorso RGR 412/07 proposto avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Varese da ENEL PRODUZIONE SPA contro Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Varese, allo scopo di ottenere il rigetto del ricorso e quindi la conferma della rendita catastale attribuita alla centrale idroelettrica di Creva, risultante in atti al primo gennaio 2007 e costituente base imponibile ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

- ✓ la Commissione Tributaria Provinciale di VARESE, sezione IV, con ordinanza n. 03/04/2010 del 13/01/2010, ritenuta l'inammissibilità dell'intervento volontario del Comune di Luino nel procedimento tributario instaurato dalla società ENEL Produzione contro l'Agenzia del Territorio in sede di impugnativa di una nuova rendita catastale attribuita alla centrale di Creva di sua proprietà con sentenza n. 47/04/10 emessa in data 16/04/2010 accoglieva l'eccezione di decadenza promossa da ENEL Produzione e dichiarava l'illegittimità degli accertamenti impugnati;
- ✓ il Comune di Luino impugnava alla Commissione Tributaria Regionale di Milano l'ordinanza, qualificata come sentenza da punto di vista sostanziale, chiedendo che, in riforma della decisione presa sul punto dalla Commissione Tributaria Provinciale venisse decisa l'ammissione del Comune nel processo;
- ✓ la Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza n. 95/04/10 pronunciata il 30/09/2010 e depositata in Segreteria il 26/10/2010 confermava la sentenza di primo grado;
- ✓ la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di VARESE n. 47/04/10 emessa in data 16/04/2010, pronunciata nel giudizio dal quale il Comune è stato estromesso, è pregiudizievole per l'Ente in quanto con la declaratoria de-

gli accertamenti impugnati la rendita catastale attribuita alla centrale idroelettrica di Creva costituente base imponibile ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, pari ad € 52.500,00,= tornerà ad essere quella originaria pari 6.500,00,= con evidenti ripercussioni sull'ammontare dell'imposta e con obbligo di ripetizione degli importi pagati per gli anni 2005/2011 (circa € 40.000 /anno);

- ✓ non risulta all'Amministrazione comunale che l'Agenzia del Territorio abbia impugnato detta sentenza;
- ✓ la Giunta Comunale con deliberazione n. [] in data []/[]/[]/2011, immediatamente eseguibile, disponeva di impugnare in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 93/04/10 pronunciata il 30/09/2010 che confermando la sentenza di primo grado dichiara legittima l'esclusione del Comune di Luino dal giudizio di primo grado;
- ✓ nel medesimo provvedimento collegiale individuava il legale cui affidare l'incarico della difesa del Comune nella persona dell'Avv. Pio CORTI del Foro di ROMA, autorizzando il Sindaco *pro tempore*, nella qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione, e nel rispetto dello Statuto comunale a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile del Servizio Appalti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula della presente integrazione al contratto di incarico professionale.

Tutto ciò premesso tra le anzidette parti si conviene e stipula il seguente conferimento di incarico di assistenza legale nonché di difesa e di patrocinio giudiziale secondo le sottoindicate modalità e condizioni:

1. **(Oggetto dell'incarico)** - L'incarico professionale viene conferito per la di-

fesa e il patrocinio legale delle ragioni del Comune di Luino, munendo il professionista della procura alle liti ex art. 83 C.P.C. e di tutti i poteri di cui all'art. 84 C.P.C. e in particolare della facoltà di conciliare e di transigere la controversia, di incassare, di quietanzare, di farsi sostituire nonché della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nel giudizio Cassazione, come da apposita e formale procura alle liti che viene rilasciata dal Sindaco e con elezione di domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Pio CORTI in Roma, Viale Parioli n. 79/h.

Il presente incarico è conferito per il solo giudizio di cassazione in oggetto ed è regolato per quanto non espressamente previsto nel presente contratto dalle norme civilistiche disciplinanti il mandato e da quelle deontologiche di cui al relativo codice di comportamento riguardanti la professione forense.

2. (Limitazione al potere dell'incaricato) – Per quanto occorrente resta inteso che ogni ipotesi di transazione e di conciliazione, anche stragiudiziale, nonché ogni ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio e accettazione delle altrui rinunce dovrà essere previamente approvata dall'Amministrazione, restando obbligo dell'incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli alla stessa Amministrazione, fermo restando che l'Ente rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione alle soluzioni procedurali e tecniche e ai pareri rilasciati dal professionista legale incaricato.

3. (Obblighi dell'Amministrazione) - L'Amministrazione si obbliga a fornire tempestivamente, mediante i propri uffici e il proprio personale, ogni informazione, atto e documento in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia e utile alla sua migliore difesa, oltre a quelli specificamente richiesti dal difensore incaricato, il quale riceverà copia degli atti e dei docu-

menti (in forma autentica ove occorrenti), salvo che per legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il difensore rilascerà dichiarazione dell'avvenuto ritiro dell'atto necessario con l'impegno a restituirlo all'Ente al-
lorquando siano venute meno le esigenze processuali che ne hanno determina-
to la produzione in giudizio.

- 4. (Obblighi dell'incaricato)** - L'incaricato formalmente si impegna ad eser-
citare il mandato difensivo con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel
pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che di-
sciplinano la professione legale. All'uopo dichiara di non avere in corso comu-
nione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di co-
niugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con la controparte (o con
i legali rappresentanti in caso di ente giuridico o di società) sopra indicata e
che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente
incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra si-
tuazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle
norme di legge e dell'ordinamento deontologico. Fatta salva la eventuale re-
sponsabilità di carattere civile, penale e/o disciplinare, cui dovesse dar luogo
la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione
ha la piena facoltà di risolvere il contratto in oggetto ai sensi degli articoli 1453
e seguenti del Codice civile anche in presenza di una sola delle sopra menzio-
nate condizioni di incompatibilità. A tal fine l'incaricato si impegna a comuni-
care all'Ente tempestivamente e comunque entro giorni dieci dall'insorgenza
delle sopra menzionate condizioni di incompatibilità. L'incaricato si impegna
altresi al rispetto del segreto professionale e quindi a non utilizzare in alcun
modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione del presente incarico.

Le parti si danno reciprocamente atto che, stante la particolare natura giuridica dell'Ente, il professionista incaricato dovrà in ogni caso eccepire, ove sussistenti, tutte le intervenute prescrizioni e/o decadenze delle altrui pretese e/o diritti inoltre l'incaricato dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la sua responsabilità professionale.

5. **(Delega e domiciliazione)** - All'incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Amministrazione, ad eccezione, ovviamente, delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente contratto per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, salvo il pagamento dei diritti ed il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate nei limiti dei minimi tariffari. L'Ente elegge domicilio per il presente procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, presso lo Studio Legale dell'Avv. Pio CORTI in Roma, Viale Parioli n. 79/h.
6. **(Fondo spese e acconti)** - Per far fronte alle spese di giudizio e/o a titolo di acconto per diritti ed onorari l'Ente corrisponderà, per effetto del presente contratto e ai sensi dell'art. 2234 cod. civ., giusta richiesta scritta da parte dell'incaricato e previa presentazione di specifica minuta di notula, una somma di € 2.000,00.=, oltre al 20% dell'I.V.A. e al 4% del C.P.A., per l'importo

complessivo di € 2.496,00.=, da cui dedurre la ritenuta di acconto, che verrà computata all'atto della definitiva liquidazione, detratti altresì gli acconti successivamente richiesti e corrisposti dall'Ente al medesimo professionista. Al fine di mantenere il controllo della spesa il professionista si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando gli acconti percepiti divengano insufficienti per il prosieguo dell'attività difensiva, l'incaricato dovrà tempestivamente avvertire l'Amministrazione affinché quest'ultima provveda ad assumere un'ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al professionista il prosieguo del suo incarico. In difetto di assunzione di impegno di spesa integrativo e/o aggiuntivo il professionista potrà dismettere il mandato difensivo, previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.

7. **(Corrispettivo dell'incarico)** - Le parti convengono di determinare gli onorari in ragione dei minimi previsti dalle tariffe professionali stabilite con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, per procedimenti relativi a un valore compreso tra € 516.500,01 e € 1.549.400,00=, la cui sola obbligatorietà è abrogata da espressa normativa di legge, e che pertanto nel presente atto vengono convenzionalmente assunti a parametri di riferimento. Nell'ipotesi di successione di disposizioni tariffarie nel corso del procedimento, i diritti di avvocato e le indennità verranno liquidate alla stregua delle tariffe vigenti al momento del rilascio delle singole prestazioni mentre per quanto attiene agli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, questi verranno liquidati nella misura sopra convenuta sulla base di quanto previsto dalla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva

è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale. La data di riferimento per la presentazione della minuta di notula è comunque compresa entro il termine stabilito dal primo periodo del successivo punto otto. Il valore delle controversie viene stabilito con riferimento allo scaglione dei procedimenti relativi a un valore compreso tra € 516.500,01 e € 1.549.400,00=, tenuto conto di quanto previsto dal Codice di procedura civile e alla luce di quanto domandato negli eventuali avversi atti difensivi. Su tale importo saranno calcolati i diritti e gli onorari professionali. Le parti conven-gono e si danno reciprocamente atto che, nell'ipotesi in cui in sede di tassazio-ne delle spese da parte del Giudice questa avvenga in misura superiore a quella fissata con il presente atto, il professionista percepirà dall'Ente quanto mag-giormente liquidato dall'Autorità giudiziaria.

8. **(Conclusione dell'incarico – Adempimenti)** - Attesa la particolare natu-ra delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza contabile - in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile - la presentazione della minuta di notula dovrà avvenire en-tro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presen-tazione della minuta di notula si intende esaurito l'incarico professionale, in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 cod. civ. o, comunque, ad avvenuto esple-tamento di ogni pertinente attività conseguente al deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio cui si riferisce l'incarico e fino al pas-saggio in giudicato di tale pronuncia giurisdizionale, ad esito dell'effettuata notifica della stessa. A tal proposito il professionista incaricato comunicherà all'Ente in forma scritta e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento giudiziario in og-

getto e in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica e giuridica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione. Ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e onde evitare pregiudizi per la stessa Amministrazione. Sarà comunque cura dell'incaricato notificare alle controparti soccombenti la pronuncia giurisdizionale.

9. (Liquidazione della minuta di notula) – Al fine di poter procedere alla liquidazione del compenso professionale l'incaricato dovrà predisporre e presentare preavviso di parcella comunque denominato (minuta di notula, nota provvisoria, nota pro-forma, ecc.) che ai sensi degli artt. 6 (penultimo comma) - 18 - 21 (ottavo comma) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 riguardante l'applicazione dell'I.V.A. non costituisce fattura. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione del preavviso di parcella al protocollo del Comune. Trascorso inutilmente tale termine si applicheranno in favore del professionista le disposizioni di cui all'art. 1224 del Cod. civ. Ribadita la particolare natura delle spese legali - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta, e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Amministrazione – l'incaricato non potrà rimettere preavvisi di parcella o parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. I preavvisi di parcella e le parcelle ricevute al protocollo del Comune oltre la suddetta data saranno restituite al mittente con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. Ai soli fini dell'accertamento di quali siano le tariffe professionali vigenti ai sensi del precedente punto 7, resta comunque fermo il termine di quarantacinque giorni da computarsi ai sensi del

precedente punto. La fattura valida ai fini fiscali verrà emessa dall'incaricato all'atto dell'avvenuto pagamento.

10. (Revoca e rinuncia) L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione in forma scritta da inviare al suddetto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'obbligo per l'Amministrazione di far luogo a rimborso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute dal professionista e di corrispondere al medesimo il compenso per l'attività fino a quel momento espletata. Il professionista incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato conferitogli dall'Ente per giusta causa o per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese dallo stesso sostenute e al compenso per l'attività espletata previo invio all'Amministrazione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento corredata da minuta di notula. Nelle anzidette ipotesi di recesso i rimborsi e i compensi saranno determinati secondo quanto convenuto al precedente articolo 7. Sono fatti salvi gli effetti di legge relativi alla revoca e alla rinuncia alla procura nei confronti delle controparti.

11. (Norme integrative) - Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso e letterale richiamo alle norme contenute nel Codice civile e nel Codice di procedura civile e a quelle proprie dell'Ordine professionale degli Avvocati e alle relative tariffe professionali.

12. (Registrazione) - Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, redatto in carta libera e in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso in conformità della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico esclusivo della parte che intende avvalersene.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luino, li []/[]/20[]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI

(dott. Mauro VETTOREL)

Roma, li []/[]/20[]

L'AVVOCATO INCARICATO

(avv. Pio CORTI)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco TRAMONTANA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 25 LUG. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, li 25 LUG. 2011



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLDI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, li _____

www.AlboPretorioOnline.it